**CONTRATTO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER SCANSIONE 3D**

**Parti**

**3Dbit Srl** (di seguito 3Dbit) con sede legale in Foligno (PG, Italia), Via Monte Acuto 49, C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia: 03380650543, telefono: +39 328 6110682, PEC: 3dbit@pec24.it.

e

     , con sede legale in       prov.      , Via/Piazza      , codice fiscale/Partita Iva       e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di      :      ;

Data di sottoscrizione:

Il sottoscritto:

Carlo Rossi, nato a Foligno, il 05/12/1980, e residente a Foligno (PG), in Via Santa Lucia n. 8, C.F.: RSSCRL80T05D653F, che dichiara di agire in quest’atto nella sua veste di Amministratore e legale rappresentante della società **3Dbit Srl,** con sede legale in Foligno (PG), Via Monte Acuto 49, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Perugia: 03380650543, di seguito, solo “3Dbit”, o Locatore.

e

     , nato a      , il      e residente a      , Via       n.      , C.F.:       che dichiara di agire in quest’atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:, con sede legale in       (     ), Via      , codice

fiscale/Partita Iva       e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di      :      ;

di seguito, solo “     ” o Utilizzatrice

**Premesso che:**

(a) Il Locatore è titolare del diritto di proprietà sulle attrezzature e sui beni mobili (di seguito solo “i beni”) dettagliatamente indicati nell’inventario che si allega sub lettera A (Inventario);

**tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le**

**Parti, come rappresentate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue.**

**CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO**

**Articolo 1**

**Oggetto e durata del contratto.**

1. Il Locatore concede in noleggio alla locataria, che accetta, i beni meglio individuati nell’inventario che si allega al presente contratto sub lettera “A” per il periodo che va dal       fino al       .
2. Se il Locatario si ritira dal contratto di noleggio sottoscritto prima dell'inizio del noleggio e con un preavviso di almeno 7 giorni dall'inizio del periodo di noleggio, gli verrà addebitato il 30% del canone di noleggio convenuto. Se l’annullamento avviene meno di sette giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio contrattuale, gli verrà addebitato il 50% del canone di locazione, o il canone completo se l’annullamento viene effettuato meno di due giorni prima dell'inizio del periodo di noleggio contrattuale.
3. Il periodo di noleggio inizia, in caso di ritiro da parte del Locatario, alla data convenuta in cui il bene noleggiato è consegnato al Locatario o, in caso di spedizione al Locatario, al momento della consegna nel posto concordato.

Il periodo di noleggio termina alla data in cui il bene noleggiato raggiunge il Locatore o un'altra destinazione precedentemente concordata durante l'orario lavorativo, ma non prima della scadenza del periodo di locazione concordato.

1. Il periodo minimo di noleggio è pari a due giorni in tutti i casi di di spedizione tramite una società di logistica. Il periodo di noleggio è calcolato in giorni lavorativi (lun - dom) comprese le domeniche.
2. Una proroga del periodo di noleggio originariamente pattuito richiede la previa conferma scritta del Locatore. Il Locatario, in caso di proroga del periodo di noleggio, deve richiedere la proroga stessa almeno 48 ore prima della scadenza del periodo di locazione originariamente concordato. Se il Locatore non conferma l'estensione del periodo di noleggio per iscritto, si applica il termine originariamente pattuito. Il Locatore si impegna a rispondere alla domanda di proroga del periodo di noleggio entro 36 ore dalla ricezione di quest'ultima.
3. Se la riconsegna del bene noleggiato è concordata dal Locatore dopo la scadenza del periodo di locazione, il Locatario si impegna a coordinare i tempi e l'organizzazione della consegna con il Locatore. Se la restituzione non può essere effettuata a causa di circostanze per cui il Locatario non è responsabile, il periodo di noleggio è prorogato fino a quando non viene effettuata la riconsegna. Il Locatario deve sostenere i costi aggiuntivi, e risarcire eventuali danni. Per il periodo compreso tra la fine concordata del contratto di locazione e la fine effettiva del periodo di locazione, gli importi sono considerati da concordare.
4. Il periodo di noleggio è automaticamente prorogato per il periodo di necessaria manutenzione e riparazione che si rendesse necessario qualora il Locatario non avesse rispettato i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni Generali di Noleggio.

**Articolo 2**

**Luogo di consegna. Obbligazioni del Locatario.**

**Divieto di subnoleggio e subcomodato.**

1. Le attrezzature costituenti oggetto del presente contratto si trovano presso la sede operativa della 3Dbit srl di Foligno sita in Via Andrea Vici 28; potranno essere consegnate brevi mano o spedite al Locatario. Una volta ricevuto il bene, il Locatario deve confermare la perfetta condizione del bene locato (e relativi accessori) per iscritto sulla bolla di consegna. Il Locatario è tenuto a controllare il bene noleggiato rispetto ad un suo corretto funzionamento. Se il Locatario rileva difetti o anomalie nel processo, è tenuto a riferirli immediatamente al Locatore (anche per mezzo scritto via raccomandata, fax, o pec).

2. Il Locatario si impegna a conservare il bene locato ei suoi accessori con cura e, in particolare, a proteggerli dalle varie sollecitazioni, al fine di restituirli completi e senza danni. Il Locatario sarà responsabile di un eventuale deterioramento che va oltre la normale usura durante l'uso corretto, a condizione che sia colpevole di un suo cattivo uso.

3. Il Locatario e ed il Locatore dichiarano:

(a) che i beni sono in stato di perfetta efficienza e pronti all’utilizzazione;

(b) che i beni rispondono a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in relazione alla loro tipologia.

4. Resta sin d’ora inteso che i beni non potranno essere concessi in subnoleggio, subcomodato o

custodia a terzi. Eventuali eccezioni dovranno essere approvate per iscritto dal Locatore.

5. Trattandosi di contratto di noleggio operativo, nessuna responsabilità è assunta dal Locatore riguardo all’utilizzazione dei beni; questa è di pertinenza esclusiva del Locatario.

**Articolo 3**

**Modalità di utilizzazione. Restituzione.**

1. Il Locatario si obbliga:

(a) a servirsi dei beni esclusivamente per le attività cui è fatto riferimento ai precedenti articoli ed a custodire i medesimi con la diligenza del buon padre di famiglia;

(b) ad impiegare, nella conduzione dei beni, personale debitamente qualificato ed addestrato;

(c) ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate su eventuali manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;

(d) ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento, di qualsiasi provenienza, nonché gli ordini della Pubblica Autorità e degli Enti Locali aventi competenza, per qualsiasi ragione, sull’attività che per il loro tramite è esercitata;

(e) ad utilizzare fonti di alimentazione, materiale di consumo, materiale di pulizia del tipo indicato dal Locatore o comunque del tipo prescritto;

(f) a segnalare alla Concedente prontamente l’insorgenza di guasti o malfunzionamenti di qualsiasi tipo;

**Articolo 4**

**Pagamento e calcolo del canone di locazione. Interessi moratori.**

1. Il canone, salvo diverso accordo, deve essere pagato in anticipo, e comunque non oltre il ricevimento della fattura.

2. In caso di spedizione del bene noleggiato, il Locatario deve sopportare le spese di trasporto per la spedizione di andata e ritorno, se non diversamente concordato per iscritto.

3. Le seguenti disposizioni si applicano al calcolo del canone di locazione sia in caso di consegna brevi mano che di spedizione in Italia:

* rientro prima delle 09:00: l’affitto è calcolato fino al giorno precedente;
* rientro dalle 9:00 alle 13:00: l’affitto è calcolato al 50% della tariffa giornaliera;
* rientro dopo le 13:00: l’affitto è calcolato considerando per intero la giornata di rientro.

In caso di spedizione a/da altri Paesi, il giorno in cui il Locatario riceve il bene locato sarà addebitato in pieno. La fine del periodo di noleggio si basa sui dati di consegna del sistema di tracciamento delle aziende di spedizione utilizzate.

Se il bene noleggiato viene ricevuto dal Locatario prima di quanto concordato, si applica l'accordo iniziale sul periodo di noleggio.

4. Se il Locatario è in ritardo con il pagamento di una somma dovuta oltre i 10 giorni, o se un o assegno consegnato dal Locatario va protestato, il Locatore ha il diritto di riprendere il bene locato a spese dal Locatore senza un'ulteriore proroga. I crediti a cui il Locatore ha diritto dal contratto di locazione, rimangono invariati.

5. il Locatore può chiedere la costituzione di una cauzione fino alla concorrenza del valore originario del bene noleggiato prima dell'inizio del periodo di noleggio. Il deposito versato a titolo di cauzione non produce interessi. La cauzione viene rimborsata entro 2 gg dalla restituzione del bene al Locatore. Il Locatore ha il diritto di compensare il pagamento del canone di noleggio sul deposito qualora il canone di noleggio non fosse stato interamente pagato.

6. Resta sin d’ora espressamente convenuto che la mora nel pagamento anche di una parte della somma dovuta da parte del Locatario determina l’obbligo di riconoscere al Locatore gli interessi di mora, dal giorno di scadenza a quello del saldo, nella misura prevista dal D. Lgs.9.10.2002, n. 231

(Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), senza necessità di formale costituzione in mora, salva la facoltà di

risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 8.

**Articolo 5**

**Manutenzione e obblighi di conservazione da parte del Locatario**

1. Il Locatario è obbligato a conservare il bene locato in un luogo sicuro dopo l'uso e a proteggerlo dall'accesso da parte di terzi, per quanto possibile. Il bene noleggiato non può essere conservato in veicoli - soprattutto di notte - senza supervisione permanente. In caso di violazione e danno o perdita del bene locato, il Locatario è responsabile di tutti i danni che ne siano derivati, anche gli eventuali danni indiretti al Locatore, come il mancato guadagno.

2. Qualsiasi utilizzo del dispositivo in ambienti pericolosi soggetti a catastrofi ambientali, disordini o calamità naturali deve essere approvato in anticipo e per iscritto dal Locatore. Ciò vale in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'utilizzo del bene in locazione:

* nei pressi o all'interno di strutture nucleari o altre strutture con elevati campi magnetici o correnti;
* su ponteggi/piattaforme di sollevamento, piattaforme di trasporto o aree difficili per possibili esposizioni chimiche;
* in caso di pioggia, neve, vento e altre condizioni ambientali e meteorologiche avverse;
* in caso di esposizione molto elevata a polvere, l'uso del bene noleggiato è vietato.

La spedizione del bene locato in altri Paesi non è consentita senza il consenso scritto del Locatore.
3. Alla scadenza del periodo di locazione, il bene noleggiato deve essere restituito al Locatore pronto per l'uso, cioè completo, pulito, integro e funzionante.

Il bene noleggiato, al rientro, verrà verificato dal soggetto Locatore per un controllo completo sul corretto stato. Se l'articolo locato viene restituito in una condizione da cui è possibile concludere che il Locatario non abbia sufficientemente rispettato la manutenzione e gli obblighi di cui al presente articolo, il Locatore dovrà stabilire l’entità di eventuali difetti e danni arrecati al bene locato.

Il Locatario è pienamente responsabile dei costi del ripristino del corretto stato del bene e dei danni indiretti derivanti da questo.

4. Se la riparazione del bene locato non è possibile o è possibile solo con spese irragionevoli, il Locatario è tenuto a fornire al Locatore l'intero ammontare del valore di sostituzione del bene stesso.
5. Il Locatore ha il diritto di ispezionare il bene locato in qualsiasi momento. Il Locatario è obbligato a supportare qualsiasi richiesta in tal senso da parte del Locatore, e a rendere accessibile il bene locato.

**Articolo 6**

**Responsabilità ed altri obblighi del Locatario.**

1. Il Locatario assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall’impiego dei beni, dal momento della consegna e sino alla loro restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode degli stessi.

2. Il Locatario si impegna a comunicare al Locatore - entro due giorni dalla conoscenza dell’evento - qualsiasi sinistro o malfunzionamento (danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e quant’altro) relativo ai beni oggetto di locazione, attraverso l’invio di una comunicazione scritta a mezzo pec/fax.

3. Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di locazione conseguente a sinistri o malfunzionamenti, il Locatore provvederà direttamente al loro riacquisto e/o ripristino e sostituzione fermo restando che rimarranno comunque a carico del Locatario tutte le spese necessarie.
4. Il Locatario non ha diritto di ri-affittare il bene noleggiato o di spedirlo a terzi dietro pagamento di un corrispettivo o anche gratuitamente. Le eccezioni richiedono l'approvazione scritta del Locatore.

5. Il danno, perdita o distruzione del bene noleggiato dovranno essere immediatamente denunciati dal Locatario al Locatore. In caso di furto, danni alle cose da parte di terzi o di altri reati, il Locatario deve inoltre informare immediatamente la polizia.

6. L'obbligo di pagare il noleggio resta in vigore fino alla scadenza concordata del periodo di noleggio. Il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni è riservata.

7. Il Locatario si impegna a rispettare rigorosamente le norme di circolazione, le norme antinfortunistiche e le norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le altre leggi e alle direttive vigenti. Il Locatario è responsabile per la messa in sicurezza del carico nel caso in cui trasporta il dispositivo noleggiato.

8. Il Locatario garantisce che è in grado di operare, con il bene noleggiato, adeguatamente e professionalmente in ogni ambito di applicazione. Il bene noleggiato sarà messo in funzione solo a questa condizione. Il Locatario deve fornire la prova, su richiesta del Locatore, della sua capacità di utilizzare il dispositivo.

9. Il Locatario è responsabile per i danni causati dall'uso del bene noleggiato nei locali di terzi. A questo proposito, il Locatario si impegna a indennizzare il Locatore di eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.

10. **Il Locatario è tenuto a versare una cauzione di Euro 1.000,00, che verrà restituita quando lo Scanner sarà stato riconsegnato e visionato presso la sede della 3Dbit S.r.l. al vostro IBAN**      **.**

**Articolo 7**

**Rapporti con i terzi.**

1. Nell’ipotesi in cui siano compiuti atti conservativi o esecutivi sui beni da parte di creditori o aventi causa del Locatario, questa è tenuta a darne immediata comunicazione al Locatore e a far

comunque presente all’Autorità procedente, mediante esibizione del presente contratto, debitamente registrato, la situazione proprietaria dei beni in oggetto.

**Articolo 8**

**Clausola risolutiva espressa**

1. Durante il periodo di noleggio contrattuale, la risoluzione ordinaria del contratto di noleggio è esclusa per entrambe le parti.
2. Le parti convengono espressamente che il Locatore ha il diritto di recedere dal contratto senza preavviso e il presente contratto è risolto per fatto e colpa dell’Locatario, ove si verifichino i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti:

(a) uso improprio o non consentito dei beni;

(b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato;

(c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dalla locataria o dalle prescrizioni di impiego;

(e) violazione di disposizioni di legge e di regolamento, di ordini della Pubblica Autorità e

degli Enti Locali che siano vigenti o vengano emanati in relazione all’attività esercitata

mediante i beni, o comunque in relazione alla detenzione delle medesime;

(f) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni;

(g) mora nel pagamento del canone di noleggio, quando il ritardo si protragga per oltre trenta

giorni;

(h) concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga;

Nei casi di cui sopra, il Locatario è tenuto, su richiesta, a restituire immediatamente il bene.

1. La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente, che è provocata da una dichiarazione della locataria comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e/o pec obbliga il Locatario alla immediata restituzione dei beni e determina la cessazione anticipata del godimento, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento.
2. L’inadempimento all’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una penale giornaliera pari ad Euro 150,00, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno comunque patito dal Locatario.
3. La disciplina dei precedenti commi 2 e 3 trova applicazione anche nell’ipotesi di recesso per giusta causa intimato dal Locatario ai sensi delle vigenti leggi.

**Articolo 9**

**Disposizioni di chiusura.**

1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

2. Qualunque modifica al presente contratto deve farsi, a pena di nullità, in forma scritta.

3. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, come per esempio quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, integrazione, rescissione, annullamento, risoluzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto di noleggio sono a carico delle parti in egual misura.

Si allegano al presente contratto, debitamente sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

**Sub A Inventario**

**Contenuto del noleggio:**

* 1 Scanner ARTEC EVA
* 1 Computer portatile inclusivo di software di scansione Artec Studio
* 1 Batteria portatile per Scanner
* 1 Borsa Delsey per trasporto

In Foligno, il

Il Locatore Il Locatario



3Dbit srl

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano

specificamente il contenuto delle clausole di seguito indicate:

Art.2 Luogo di consegna. Divieto di subnoleggio e subcomodato.

Art.3 Modalità di utilizzazione, restituzione.

Art.4 Canone. Interessi moratori.

Art.5 Manutenzione e obblighi di conservazione del Locatario

Art.6 Responsabilità del Locatario.

Art.7 Rapporti con i terzi.

Art.8 Clausola risolutiva espressa.

Art.9 Disposizioni di chiusura

In Foligno, il

Il Locatore Il Locatario



3Dbit srl